

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2641 del 10/06/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2693 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in

qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Det. n. 4223 del 04/08/2017, Det. n. 4409 del 30/08/2018, Det. n. 5802 del 09/11/2018 e Det. n. 1357 del 23/03/2020** di modifica non sostanziale AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate le **Det. n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 15/04/2020 (assunta agli atti con prot. n. 55287) e successive integrazioni volontarie del 20/04/2020 (assunte agli atti con prot. n. 57883 del 21/04/2020), con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali all'AIA. In particolare, viene sottolineato che le modifiche richieste fanno parte di una prima fase di ristrutturazione impiantistica iniziata dall'eliminazione di vecchi impianti, autorizzata con 4^a modifica AIA. In dettaglio è richiesta:

- l'installazione di n.1 pressa che permetterà di compattare gradualmente le polveri "in continuo", alla pressione desiderata, al fine di realizzare lastre e piastrelle ceramiche di diversi spessori e dimensioni;
- l'installazione di n.1 essiccatoio a 7 piani orizzontale;
- l'installazione n.1 linea di smalteria;
- la dismissione del recupero dei fumi dei forni all'interno dell'atomizzatore ATM 1 (emissione E8).

Nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. la capacità produttiva temporanea non sarà modificata rimanendo, quindi, invariata a 522 ton/giorno;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera*:
 - la nuova pressa, con i relativi sistemi di distribuzione e caricamento dell'atomizzato, sarà servita dalle attuali emissioni dedicate al reparto presse (E3 e E4), senza alcuna variazione dei limiti di portata o concentrazione degli inquinanti autorizzati;
 - al nuovo essiccatoio saranno associati n. 3 camini (nuovi punti di emissione in atmosfera E10, E11 e E12) due per l'aria esausta ed uno per la stabilizzazione. Su ognuno dei camini è prevista una portata in emissione di circa 10.000 Nmc/h, per una durata di 24 h/g. Su queste emissioni non sono previsti limiti per quanto riguarda sostanze contaminanti;
 - le applicazioni presenti nella nuova linea di smalteria saranno servite dalle emissioni già attive a servizio del reparto (E6 e E7), senza alcuna variazione dei limiti di portata o concentrazione degli inquinanti autorizzati;
 - viene richiesto per il punto di emissione E8 l'eliminazione delle tipologie di inquinanti associate ai fumi forni (Fluoro, piombo, Aldeidi, SOV) a seguito della dismissione del

recupero di tali fumi nell'ATM1. Tale modifica comporterà anche la dismissione dell'utilizzo di calce idrata nell'impianto di depurazione aria a servizio dell'emissione E8 e variazione al piano di monitoraggio;

- non si prevede alcuna variazione nel carico inquinante complessivo in quanto non vi saranno inquinanti associati ai punti di emissione del nuovo essiccatoio ed i restanti punti di emissione non subiranno variazioni rispetto ai parametri autorizzati. Inoltre, nel calcolo del flusso di massa associato agli inquinanti Piombo, Fluoro, SOV e Aldeidi occorre considerare che l'emissione E23, a servizio dei forni di cottura è autorizzata con una portata variabile da 10.000 a 83.000 Nmc/h, proprio per permettere la possibilità di recupero (e conseguente partizione della portata) dei fumi negli ATM; pertanto, il recupero dei fumi proseguirà invariato all'interno dell'ATM3 (emissione E34);
- 3. è previsto un aumento dei consumi energetici, in particolare, facendo riferimento ai dati del 2019, è atteso un aumento di circa 1.600.000 Smc/anno di energia termica (legato soprattutto al nuovo essiccatoio) e un aumento di circa 3.850.000 KW/anno di energia elettrica (associato alla nuova linea). Si stima che l'indicatore associato all'energia totale passi da 5,38 a 5,87 GI/t;
- 4. non sono previste modifiche significative rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda l'impatto acustico modifiche in quanto i nuovi impianti, oltre ad avere emissioni sonore estremamente ridotte, sono tutti all'interno dello stabilimento;
- 5. non sono previste variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali;

dato atto che in data 15/04/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

preso atto dell'interruzione del recupero fumi forni all'interno dell'ATM1, il rispettivo punto di emissione associato **E8** sarà rinominato “ATM1”, saranno eliminati gli inquinanti associati ai fumi forni (Fluoro, piombo, Aldeidi, SOV) e variati i seguenti limiti: da 200 a 350 mg/Nmc per l'inquinante NOx e da 500 a 35 mg/Nmc per l'inquinante SOx, ripristinando la situazione autorizzata con atto di Rinnovo AIA del 2015. Inoltre, saranno tolti gli autocontrolli previsti per gli stessi nel piano di monitoraggio, così come sarà eliminato il riferimento all'utilizzo della calce idrata nel filtro di abbattimento presente. Per tale punto di emissione si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime, variando i limiti autorizzati, effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti;

ritenuto necessario che il gestore:

- per i punti di emissione **E3, E4, E6 ed E7** per i quali vengono aggiunti impianti collegati agli stessi, ma non variano i parametri autorizzati, comunichi la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime effettui solamente un'analisi in singolo per portata ed inquinanti;
- per i nuovi punti di emissione in atmosfera **E10, E11 ed E12** comunichi la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime effettui un'analisi in singolo per la portata;

verificato che:

- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati in quanto alle emissioni aggiunte non sono associati inquinanti, le restanti coinvolte nella ristrutturazione-

zione non variano le caratteristiche autorizzate e per il punto di emissione E8 viene ripristinata la configurazione autorizzata con atto di rinnovo AIA, senza influire sui flussi di massa associati agli inquinanti tipici legati ai fumi forni cottura;

- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance, eccetto un lieve aumento dei consumi energetici;

considerato che le modifiche richieste fanno parte di un primo step di ristrutturazione previsto in tempi brevi (presumibilmente 1 anno), iniziato con gli interventi autorizzati con **Det. n. 1357 del 23/03/2020**, si ribadisce quanto già riportato in tale atto *“nel periodo transitorio autorizzato deve essere rispettata la capacità massima di produzione pari a 522 ton/gg; tale valore sarà riportato a 579 ton/gg a seguito della seconda fase di ristrutturazione, salvo che la stessa non preveda ulteriori aumenti che dovranno essere valutati in ambito dello specifico procedimento. Nel caso in cui entro il periodo dichiarato dal gestore (1 anno) non fosse presentato nessun progetto ulteriore di ristrutturazione, sarà confermato il valore di capacità massima di produzione pari a 522 t/gg”*;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali**;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm.** all'installazione Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 15/04/2020 tramite il Portale Regionale “Osservatorio IPPC”, assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 55287 e successive integrazioni volontarie del 20/04/2020, assunte agli atti con prot. n. 57883 del 21/04/2020;

- b) la **Sezione C1.2** “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’**Allegato I** è aggiornata con le modifiche descritte nel presente atto di modifica non sostanziale AIA;
- c) il **punto 1** della **Sezione D2.4** dell’**Allegato I** (in particolare, allegato alla Det. n. 1357 del 23/03/2020) è modificato come di seguito indicato:
- i punti di emissione E3 ed E4 sono rinominati “PRESSE E ALIMENTAZIONE PRESSE (8 presse)”, senza variazione dei parametri autorizzati;
 - i punti di emissione E6 ed E7 sono rinominati “SMALTATRICI (E6+E7 = 8 linee)”, senza variazione dei parametri autorizzati;
 - sono aggiunti i punti di emissione E10, E11 ed E12 e viene modificato il punto di emissione E8 come di seguito:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E8 – ATM1	PUNTO DI EMISSIONE E10 – ESSICCATOIO E7P – 1	PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCATOIO E7P – 2	PUNTO DI EMISSIONE E12 – ESSICCATOIO E7P – 3
messa a regime	-	a regime	(*)	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	40.000	10.000	10.000	10.000
Altezza minima (m)	-	20	15	15	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	29	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 10568:1997	5	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 (**)	-	-	-
Impianto di depurazione		Filtro a maniche	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NOx	-	-	-

(*) rif. Prescrizioni del presente atto di modifica

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

d) alla **Sezione D3.1.5** “Monitoraggio e Controllo Emissioni” dell’Allegato I dell’AIA per il punto di emissione E8 la frequenza degli autocontrolli ed i parametri previsti sono sostituiti con quelli riportati nel precedente punto c) del presente atto di modifica;

- di stabilire che dovranno essere attuate le seguenti procedure:

1. comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E3, E4, E6, E7, E8, E10, E11 ed E12**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
2. comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente al punto di emissione **E8** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
 - relativamente ai punti di emissione **E3, E4, E6 ed E7** una sola analisi per portata ed inquinanti alla data di messa a regime;
 - relativamente ai punti di emissione **E10, E11 ed E12** una sola analisi per portata alla data di messa a regime;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 122 del 22/08/2015 e ss.mm.**;

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 7 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.